Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 109° — Numero 251

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Mercoledì, 2 ottobre 1968

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 19.030 - Semestrale L. 10.020 - Trimestrale L. 5.520 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180 - Supplementi ordinari: L. 90 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 14.530 - Semestrale L. 8.020 - Trimestrale L. 4.520 - Un fascicolo L. 80 - Fascicoli annate arretrate: L. 160.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 251 DEL 2 OTTOBRE 1968:

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL CATASTO E DEI SERVIZI TECNICI ERARIALI

Prospetto delle tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario del nuovo catasto terreni per alcuni comuni della provincia di Ravenna.

(7773)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 maggio 1968, n. **1004**.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio dei bacini montani dei torrenti Maremola, Porra, Aquila e Sciusa, in provincia di Savona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Savona in data 5 settembre 1966 per la classifica quale comprensorio di bonifica montana del territorio dei bacini montani dei torrenti Maremola, Porra, Aquila e Sciusa ricadenti in provincia di Savona;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio dei bacini montani dei torrenti Maremola, Porra, Aquila e Sciusa ricadenti nella provincia di Savona e della superficie di circa ha. 27.565 il cui perimetro è indicato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che, vistata dal Ministro proponente, forma parte integrante del presente decreto, è classificato ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 8 maggio 1968

SARAGAT

RESTIVO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 169. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 giugno 1968, n. **1005**.

Classificazione in comprensorio di bonifica montana del territorio comprendente parte dei comuni di Dego, Cairo Montenotte, Celle Ligure e Tiglieto, in provincia di Savona e Genova, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Erro-Olba-Teiro-Arzocco.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la proposta dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Savona in data 24 settembre 1966, per la classifica in comprensorio di bonifica montana di parte del territorio dei comuni di Dego, Cairo Montenotte, Celle Ligure e Tiglieto della superficie di ha. 9.067 in provincia di Savona e Genova, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Erro-Olba-Teiro-Arzocco;

Vista la corografia su scala 1:100.000 nella quale è indicato il perimetro della zona da classificare;

Sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991 e lo art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1952, n. 1979;

Ritenuto che sussistano le condizioni per procedere alla richiesta classifica;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e le foreste di concerto con i Ministri per i lavori pubblici e per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Il territorio comprendente parte dei comuni di Dego, Cairo Montenotte, Celle Ligure e Tiglieto, in provincia di Savona e Genova, esteso per circa ha. 9.067 il cui perimetro è riportato con una linea di colore verde segnata nella citata corografia su scala 1:100.000 che — vistata dal Ministro proponente — forma parte integrante del presente decreto, è classificato, ai sensi e per gli effetti della legge 25 luglio 1952, n. 991, fra i comprensori di bonifica montana, quale ampliamento del comprensorio già classificato dell'Erro-Olba-Teiro-Arzocco.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 giugno 1968

SARAGAT

RESTIVO — MANCINI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1968
Atti del Governo, registro n. 222, foglio n. 168. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 agosto 1968, n. **1006**.

Modificazioni al regolamento sullo stato giuridico e trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 7, comma primo, n. 4 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente lo stato giuridico degli operai dello Stato;

Vista la tabella *O* annessa alla legge 28 marzo 1962 n. 143, relativa all'organico del personale operaio della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visti gli articoli 20, comma primo e 27, comma nono, del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dello Stato, approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262;

Visti gli articoli 13, 17 e 18 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, registrato alla Corte dei conti l'11 dicembre 1925, registro n. 15 Finanze, foglio n. 341 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di procedere alla modifica degli articoli 13, 17 e 18 del citato regolamento 21 ottobre 1925, concernenti le modalità per l'accertamento dell'idoneità fisica al lavoro e al servizio degli aspiranti all'assunzione in qualità di operai presso la suddetta amministrazione, al fine di rendere l'accertamento stesso più aderente alle mutate caratteristiche delle lavorazioni e servizi;

Visto l'art. 23 della legge 18 marzo 1968, n. 249, che ha stabilito una nuova ripartizione in categorie per tutti gli operai dello Stato;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Gli articoli 13, 17 e 18 del regolamento sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei salariati della Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, approvato con decreto ministeriale 21 ottobre 1925, di cui alle premesse, sono rispettivamente sostituiti dai seguenti:

Art. 13. — « Le assunzioni degli operai di ruolo, delle categorie specializzati, qualificati e comuni, si effettuano per concorso.

Gli aspiranti devono essere in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 7 della legge 5 marzo 1961, n. 90. Non possono conseguire la nomina coloro che abbiano riportato condanna per delitto di contrabbando, ovvero per le contravvenzioni prevedute dalle disposizioni riguardanti i generi di monopolio o i generi a questi assimilati.

Essi devono avere l'età dai 22 ai 30 anni per i posti di operaio specializzato e di operaio qualificato, dai 22 ai 28 anni per i posti di operaio comune. Si applicano le vigenti norme di carattere generale sull'elevazione dei limiti massimi di età in favore di particolari categorie di candidati.

Nessun limite di età è stabilito per i dipendenti di ruolo dello Stato.

Alla formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei si provvede, per gli operai specializzati e qualificati, in base a prova d'arte o esperimento pratico, e per gli operai comuni, in base a prove attitudinali ».

Art. 17. — « Le prove attitudinali per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei concorsi per l'assunzione di operai comuni sono praticate secondo norme di dettaglio stabilite dalla direzione generale.

La commissione esaminatrice è composta dal funzionario tecnico direttivo preposto alla vice-direzione dell'opificio, dal funzionario amministrativo di concetto preposto ai riscontri, dal funzionario tecnico di concetto preposto alle lavorazioni e dal medico fiduciario. Nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi il funzionario tecnico di concetto preposto alle lavorazioni è sostituito dal capo agenzia.

In mancanza di taluno dei componenti sarà provveduto, a seconda dei casi, con altro funzionario o altro sanitario da nominarsi dalla direzione generale.

Nei depositi di generi di monopolio la commissione è composta dal dirigente, dal secondo contabile e da un sanitario da nominarsi dalla direzione generale.

Le visite mediche per l'accertamento dell'idoneità fisica dei vincitori dei concorsi sono effettuate dal medico fiduciario o da altro medico da nominarsi dalla direzione generale ».

Art. 18. — « Le prove d'arte o esperimenti pratici per la formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nei concorsi per l'assunzione di operai specializzati e di operai qualificati sono praticate, a seconda delle diverse specializzazioni o qualificazioni richieste, in base a criteri di massima stabiliti dalla direzione generale.

La commissione esaminatrice è composta dal funzionario tecnico direttivo preposto alla vice-direzione dell'opificio, dal funzionario amministrativo di concetto preposto ai riscontri, dal funzionario tecnico di concetto preposto alle officine e da altro funzionario tecnico di concetto da nominarsi dalla direzione generale. Nelle agenzie per le coltivazioni dei tabacchi il funzionario tecnico di concetto preposto alle officine è sostituito dal capo agenzia.

In mancanza di taluno dei componenti sarà provveduto con altro funzionario da nominarsi dalla direzione generale.

I concorsi per l'assunzione di operai specializzati e di operai qualificati presso i depositi di generi di monopolio sono espletati nell'opificio che di volta in volta sarà designato dalla direzione generale.

Le visite mediche per l'accertamento dell'idoneità fisica dei vincitori dei concorsi sono effettuate dal medico fiduciario o da altro medico da nominarsi dalla direzione generale ».

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 agosto 1968

SARAGAT

LEONE — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *settembre* 1968
Atti del Governo, registro n. 222, *foglio n.* 166. — GRECO

DECRETO MINISTERIALE 15 maggio 1968.

Autorizzazione al comune di Cefalù a contrarre un mutuo per la costruzione di un nuovo palazzo di giustizia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la deliberazione consiliare 17 ottobre 1967 del comune di Cefalù;

Vista la decisione con la quale la C.P.C. di Palermo approva la deliberazione comunale riguardante l'assunzione di un mutuo di L. 123.000.000 per la costruzione di un edificio da adibire a sede degli uffici giudiziari;

Visto il progetto, il preventivo di spesa e gli allegati;

Vista la legge 15 febbraio 1957, n. 26;

Ritenuta la necessità di costruire in Cefalù un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari;

Decreta:

Art. 1.

Per eseguire la costruzione di un nuovo edificio da destinare a sede degli uffici giudiziari, secondo il progetto presentato ed approvato a firma dell'ing. Giuseppe Cuccia, il comune di Cefalù è autorizzato a contrarre con la Cassa depositi e prestiti un mutuo di L. 123.000.000 (centoventitremilioni) con l'osservanza delle norme di cui agli ultimi tre commi dell'art. 11 della legge 3 agosto 1949, n. 589.

Art. 2.

Allo stesso scopo e per l'ammortamento di tale mutuo è concesso al comune di Cefalù un contributo straordinario da prelevare sulla somma annua stanziata nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia a termini dello

art. 2 della legge 15 febbraio 1957, n. 26, nella misura di L. 8.578.000 annue (pari in cifra tonda al 70% dell'annualità di ammortamento del mutuo dell'importo massimo di L. 123.000.000 da contrarre ai sensi del precedente art. 1) per la durata di anni 15 con decorrenza dall'esercizio finanziario 1968.

Art. 3.

Previa presentazione di regolare atto di mutuo, il Ministero di grazia e giustizia corrisponderà per tutta la durata dell'ammortamento direttamente ed irrevocabilmente alla Cassa depositi e prestiti, per conto del comune di Cefalù, il contributo straordinario dello Stato indicato nel precedente art. 2.

Art. 4.

Nel caso in cui l'inizio dei lavori e l'entrata in ammortamento del mutuo avvenissero in esercizi posteriori a quello in cui ebbe inizio la decorrenza del contributo, le annualità di contribuzioni scadute, già regolarmente impegnate, saranno corrisposte al comune o all'ente mutuante, previa dimostrazione, mediante appositi stati di avanzamento, che l'importo dei lavori effettivamente eseguiti è superiore o almeno uguale al totale complessivo delle contribuzioni da effettuare.

Roma, addì 15 maggio 1968

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per l'interno
TAVIANI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *settembre* 1968
Registro n. 26 *Grazia e giustizia, foglio n.* 246

(8994)

DECRETO MINISTERIALE 28 maggio 1968.

Misura e modalità di costituzione, svincolo o incameramento totale o parziale della cauzione prevista dall'art. 13 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, concernente la attuazione di una organizzazione comune dei mercati, fra l'altro, nei settori dei cereali e del riso.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER IL TESORO, IL MINISTRO PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, IL MINISTRO PER LE FINANZE, IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE E IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, convertito nella legge 18 marzo 1968, n. 224, concernente, tra l'altro, l'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nei settori dei cereali e del riso;

Visto il regolamento n. 120/67 in data 13 giugno 1967 del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali;

Visto il regolamento n. 359/67 in data 25 luglio 1967 del consiglio della Comunità economica europea, relativo all'attuazione di una organizzazione comune dei mercati nel settore del riso;

Visto il decreto ministeriale in data odierna, concernente l'elenco dei prodotti per la cui importazione o esportazione è richiesta la presentazione in dogana di un certificato di importazione o di esportazione;

Ritenuta la necessità di determinare la misura della cauzione prevista dall'art. 13 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, per il rilascio dei certificati di importazione o di esportazione dei prodotti elencati all'art. 1, paragrafo 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del regolamento C.E.E. n. 120/67 e all'art. 1, paragrafo 1, lettere *a*), *b*) e *c*) del regolamento C.E.E. n. 359/67, nonchè di determinare le modalità per la costituzione della stessa, per la presentazione di fidejussioni e per lo svincolo o incameramento totale o parziale;

Decreta:

Art. 1.

La cauzione prevista dall'art. 13 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, per il rilascio dei certificati di importazione o di esportazione dei prodotti elencati all'art. 1, paragrafo 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del regolamento C.E.E. n. 120/67 e all'art. 1, paragrafo 1, lettere *a*), *b*) e *c*), del regolamento C.E.E. n. 359/67 va costituita mediante deposito provvisorio presso una sezione di tesoreria provinciale, ovvero mediante fidejussione bancaria da prestarsi da una delle aziende di credito abilitate dal decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1956, n. 635, che modifica l'art. 54 del regolamento di contabilità generale dello Stato.

La cauzione di cui al paragrafo precedente deve essere prestata a favore del Ministero del commercio con l'estero D. G. importazioni esportazioni.

Nel caso in cui tale cauzione venga prestata sotto forma di fidejussione bancaria, quest'ultima dovrà avere una validità non inferiore a mesi 11 a partire dalla data di presentazione della domanda diretta ad ottenere il rilascio del certificato di importazione o di esportazione e dovrà essere registrata presso i competenti uffici del registro.

La quietanza del deposito provvisorio, o il titolo fidejussorio, deve essere allegata alla domanda suindicata.

Art. 2.

La cauzione di cui all'articolo precedente deve essere prestata — allorchè il quantitativo dichiarato nel certificato superi i 200 kg. — nelle misure seguenti per ogni 1000 kg.:

— 0,50 unità di conto (1 u.c. pari a $ 1, al cambio di Lit. 625) nei casi di importazioni o di esportazioni per le quali l'ammontare del prelievo o della restituzione non sia stato fissato in anticipo;

— 5 unità di conto nei casi di importazioni o di esportazioni per le quali l'ammontare del prelievo o della restituzione sia stato fissato in anticipo.

Art. 3.

Qualora l'impegno di importazioni o di esportazione non sia stato soddisfatto entro il termine di validità del relativo certificato, il deposito cauzionale — salvi i casi di forza maggiore previsti dal successivo art. 4 — rimane acquisito nelle misure che seguono:

a) nel caso di certificati di importazione o di esportazione per i quali non sia stato fissato in anticipo lo ammontare del prelievo o della restituzione, 0,50 unità di conto per 1000 kg., in misura direttamente proporzionale alla quantità di prodotto dichiarata nel relativo certificato, ma non importata o esportata, dedotte le tolleranze di cui al penultimo comma del presente articolo;

b) nel caso di certificati di importazione per i quali l'ammontare del prelievo sia stato fissato in anticipo, in misura pari a 0,50 unità di conto per ogni 1000 kg., più un importo uguale al prelievo fissato in anticipo, maggiorato del supplemento di cui alla tabella dei supplementi in vigore il giorno della presentazione della domanda per il mese dell'importazione indicato nel certificato o per l'ultimo mese di validità del certificato stesso, se quest'ultimo supplemento è più elevato, diminuito del prelievo applicabile nell'ultimo giorno di validità del certificato;

c) nel caso di certificati di esportazione con restituzione prestabilita, in misura pari a 0,50 unità di conto per ogni 1000 kg., più un eventuale supplemento corrispondente alla differenza tra la restituzione applicabile nell'ultimo giorno di validità del certificato e la restituzione fissata in anticipo per l'utimo mese di validità del certificato, se questo ultimo importo è inferiore al primo.

L'entità della cauzione che rimane acquisita e quella degli importi supplementari, che eventualmente si aggiungono ad essa, sono calcolati in base alla differenza tra il quantitativo indicato nel certificato, diminuito del 7 % o del 5 %, a seconda che si tratti, rispettivamente, di importazione o di esportazione e il quantitativo effettivamente importato o esportato.

Le predette tolleranze non si applicano nel caso di certificati totalmente inutilizzati.

Art. 4.

Ai fini dell'acquisizione o della restituzione, totale o parziale, del deposito cauzionale indicato all'art. 1 del presente decreto, si considerano cause di forza maggiore — che giustificano il mancato adempimento, totale o parziale, degli impegni di importazione o di esportazione — le seguenti:

a) guerre e tumulti;

b) divieti di importazione o di esportazione stabiliti dagli Stati;

c) ostacoli alla navigazione derivanti da atti di sovranità;

d) naufragio;

e) avarie della nave o della merce;

f) sciopero;

g) sospensione della navigazione per formazione di ghiaccio o per abbassamento del livello delle acque;

h) guasti alle macchine;

i) ingorgo dei porti;

l) interruzioni stradali;

m) indisponibilità di carri ferroviari.

Ai sensi delle vigenti norme comunitarie, potranno essere riconosciute come causa di forza maggiore circostanze diverse da quelle sopra elencate.

Non costituisce causa di forza maggiore l'applicazione della cosiddetta « extension clause ».

Art. 5.

Nei casi di forza maggiore previsti dall'articolo precedente, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) l'impegno di importare o di esportare è annullato e la cauzione viene restituita allo operatore interessato, il quale, peraltro, può chiedere una proroga della validità del certificato. La durata di tale proroga è rimessa alla valutazione del Ministero del commercio con l'estero, sentito l'apposito comitato previsto dall'art. 13 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59, in relazione alla circostanza esimente invocata dall'operatore.

Nei casi di forza maggiore previsti dall'articolo precedente, lettere *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*) e *m*) la validità del certificato viene prorogata dal Ministero del commercio con l'estero su domanda dell'operatore interessato, per un periodo ritenuto adeguato, in relazione alla circostanza invocata dall'operatore stesso. Quest'ultimo, però, può chiedere che l'impegno di importare o di esportare venga considerato annullato e la cauzione gli venga restituita. Su tale richiesta decide il Ministero del commercio con l'estero, sentito il comitato di cui al comma precedente. Quando la validità del certificato è prorogata e l'importo del prelievo o della restituzione sia stato fissato in anticipo, tale importo è modificato in funzione del prezzo d'entrata in vigore nel mese della importazione o dell'esportazione effettiva.

Art. 6.

La restituzione della cauzione o a liberazione della fidejussione è disposta dal Ministero del commercio con l'estero su richiesta della ditta interessata, da presentare non oltre il 120° giorno dalla scadenza del termine di validità del certificato, unitamente alla documentazione comprovante l'avvenuta importazione o esportazione della merce nei termini stabiliti dal certificato stesso.

Qualora la ditta interessata che abbia effettuato l'operazione chieda la restituzione della cauzione e la liberazione della fidejussione posteriormente alla scadenza dell'anzidetto termine di 120 giorni, la cauzione eventualmente già incamerata sarà restituita con successivo provvedimento del Ministero del commercio con l'estero.

Nel caso in cui l'impegno di importazione o di esportazione sia stato soddisfatto solo in parte, la cauzione verrà incamerata in proporzione alla quota di impegno non soddisfatta, in base ai criteri stabiliti al precedente art. 3, mentre la residua parte verrà restituita.

L'incameramento totale o parziale della cauzione è disposto, — a favore dell'erario dello Stato con versamento al capo X entrate eventuali diverse dei Ministeri — con decreto del Ministero del commercio con l'estero, sentito il comitato previsto dall'art. 13 del decreto-legge 20 febbraio 1968, n. 59.

In detto decreto sarà altresì precisata la somma eventualmente da versare alla competente sezione di tesoreria provinciale, in eccedenza all'ammontare del deposito cauzionale nel caso previsto ai punti *b*) e *c*) del precedente art. 3.

Art. 7.

I decreti ministeriali 17 dicembre 1963 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 aprile 1964, n. 94), 19 giugno 1965 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 gennaio 1966, n. 23) e 17 gennaio 1966 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'11 agosto 1966, n. 199) sono abrogati.

Art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione con effetto dalla data di applicazione dei regolamenti comunitari numero 120/67 e 359/67.

Roma, addì 28 maggio 1968

Il Ministro per il commercio con l'estero
TOLLOY

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
PIERACCINI

Il Ministro per le finanze
PRETI

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
RESTIVO

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
ANDREOTTI

(9294)

DECRETO MINISTERIALE 5 settembre 1968.

Autorizzazione a rilasciare ai soci del circolo nautico « Rapallo » le abilitazioni per il comando delle navi da diporto.

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 213 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Visti gli articoli 402, 403 e 404 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima) approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328;

Visto il decreto ministeriale 3 marzo 1954, relativo ai programmi di esame ed alla composizione delle commissioni esaminatrici per il conferimento delle abilitazioni riguardanti il naviglio da diporto;

Visti i decreti ministeriali 16 aprile 1954, 2 luglio 1956, 20 ottobre 1958, 6 marzo 1961, 17 maggio 1961, 2 agosto 1962, 8 novembre 1962, 14 settembre 1966 e 9 marzo 1967, concernenti le associazioni nautiche autorizzate a rilasciare ai propri soci le abilitazioni al comando ed alla condotta del motore delle navi da diporto;

Visto il foglio in data 22 agosto 1968 del Comitato olimpico nazionale italiano;

Decreta:

Su proposta del Comitato olimpico nazionale italiano si autorizza il circolo nautico « Rapallo », inquadrato nella Federazione italiana della vela, a rilasciare ai propri soci le abilitazioni al comando ed alla condotta del motore delle navi da diporto, previste negli articoli 403 e 404 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima).

Roma, addì 5 settembre 1968

Il Ministro: SPAGNOLLI

(9047)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Approvazione della clausola per il calcolo dei valori di riscatto, relativa ad una tariffa di assicurazione sulla vita, presentata dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione della clausola particolare di polizza relativa ad una tariffa di assicurazione sulla vita, in sostituzione dell'analoga in vigore;

Decreta:

E' approvata, secondo il testo debitamente autenticato, la nuova clausola per il calcolo dei valori di riscatto, relativa alla tariffa di rendita vitalizia differita a premio unico, con controassicurazione, in sostituzione dell'analoga attualmente in vigore, presentata dalla Compagnia assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(8969)

DECRETO MINISTERIALE 16 settembre 1968.

Approvazione di condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, presentate dalla società « Cattolica di assicurazione », con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società « Cattolica di assicurazione », con sede in Verona, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, in sostituzione delle analoghe in vigore;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti condizioni particolari di polizza per le assicurazioni sulla vita, in sostituzione delle analoghe attualmente in vigore, presentate dalla società « Cattolica di assicurazione », con sede in Verona:

condizioni particolari di polizza per l'esenzione dal pagamento dei premi e la corresponsione di una rendita, in caso di invalidità (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 10 gennaio 1964).

Roma, addì 16 settembre 1968

Il Ministro: ANDREOTTI

(8968)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della società cooperativa di consumo « Arosio e Mantica », con sede in Monza

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 19 settembre 1968 la società cooperativa di consumo « Arosio e Mantica », con sede in Monza (Milano), costituita per rogito Rimoldi in data 22 settembre 1947, repertorio 13444, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona del rag. Guido Pozzoli.

(9041)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Cecina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Cecina (Livorno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 67.873.727, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9104)

Autorizzazione al comune di Valdina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1968, il comune di Valdina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.071.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9105)

Autorizzazione al comune di San Marco d'Alunzio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1968, il comune di San Marco d'Alunzio (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.205.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9106)

Autorizzazione al comune di Rodi Milici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1968, il comune di Rodi Milici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9107)

Autorizzazione al comune di Casandrino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1968, il comune di Casandrino (Napoli) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.517.780, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9108)

Autorizzazione al comune di Orvinio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1968, il comune di Orvinio (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.368.580, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9109)

Autorizzazione al comune di Monteleone Sabino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Monteleone Sabino (Rieti) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.377.910, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 145, n. 51.

(9110)

Autorizzazione al comune di Cardeto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1968, il comune di Cardeto (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.875.576, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 145, n. 51.

(9111)

Autorizzazione al comune di Scido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1968, il comune di Scido (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.158.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9112)

Autorizzazione al comune di Stilo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1968, il comune di Stilo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.106.325, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9113)

Autorizzazione al comune di Bivongi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1968, il comune di Bivongi (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 39.845.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9114)

Autorizzazione al comune di Caulonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Caulonia (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 207.768.106, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9115)

Autorizzazione al comune di Africo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Africo (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 72.649.311, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9116)

Autorizzazione al comune di Locri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Locri (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 206.442.188, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9117)

Autorizzazione al comune di Anoia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Anoia (Reggio Calabria) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 38.424.742, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9118)

Autorizzazione al comune di Pellezzano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1968, il comune di Pellezzano (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 40.577.428, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9119)

Autorizzazione al comune di Cassaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 18 settembre 1968, il codi Cassaro (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 34.223.016, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968, e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9120)

Autorizzazione al comune di Ferla ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1968, il comune di Ferla (Siracusa) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 44.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9121)

Autorizzazione al comune di Castellaneta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 20 settembre 1968, il comune di Castellaneta (Taranto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 59.490.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9122)

Autorizzazione al comune di Ancarano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 19 settembre 1968, il comune di Ancarano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.947.687, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9123)

Autorizzazione al comune di Vietri sul Mare ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Vietri sul Mare (Salerno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 61.119.372, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9256)

Autorizzazione al comune di Corleone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Corleone (Palermo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 277.058.831, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9257)

Autorizzazione al comune di Mandanici ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Mandanici (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.539.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9258)

Autorizzazione al comune di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Malvagna (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.895.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9259)

Autorizzazione al comune di Limina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 24 settembre 1968, il comune di Limina (Messina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.993.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9260)

Autorizzazione al comune di Basciano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 23 settembre 1968, il comune di Basciano (Teramo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.198.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9261)

Autorizzazione al comune di Bagnolo del Salento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Bagnolo del Salento (Lecce) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 26.310.050, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9262)

Autorizzazione al comune di Volturino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Volturino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.930.850, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9263)

Autorizzazione al comune di Vieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Vieste (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 63.110.439, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9264)

Autorizzazione al comune di Vico del Gargano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Vico del Gargano (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.648.635, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9265)

Autorizzazione al comune di Rignano Garganico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Rignano Garganico (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 16.293.435, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9266)

Autorizzazione al comune di Panni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Panni (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.586.255, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9267)

Autorizzazione al comune di Deliceto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Deliceto (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.671.086, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9269)

Autorizzazione al comune di Motta Montecorvino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Motta Montecorvino (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.589.177, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9268)

Autorizzazione al comune di Chieuti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Chieuti (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.562.252, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9270)

Autorizzazione al comune di Celle San Vito ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Celle San Vito (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.251.990, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9271)

Autorizzazione al comune di Celenza Valfortore ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Celenza Valfortore (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 13.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9272)

Autorizzazione al comune di Castelluccio dei Sauri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Castelluccio dei Sauri (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.334.070, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9273)

Autorizzazione al comune di Carapelle ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Carapelle (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 18.501.310, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9274)

Autorizzazione al comune di Apricena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 21 settembre 1968, il comune di Apricena (Foggia) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 117.392.061, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9275)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico

(Legge 16 febbraio 1962, n. 76)

(*Unica pubblicazione*). Elenco n 15

E' stata denunziata la perdita dei certificati nominativi indicati nel prospetto che segue ed è stata fatta domanda a questa amministrazione affinchè, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i corrispondenti nuovi certificati.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

Denominazione del debito	Numero di iscrizione	INTESTAZIONE DEL CERTIFICATO	Capitale nominale
			Lire
B.T.N. 5% (1968)	1815 (nuda proprietà)	Damiano Grazia, nata in Candela il 4 agosto 1904, maritata Savino, domic. in Candela (Foggia) *Annotazione*: proviene dal rinnovo B.T.N. 5% (1959), numero 10805 ed è, come quello, vincolato per dote della titolare e l'usufrutto vitalizio spetta a Ciliberti Anna, nata in Candela il 9 maggio 1880, ved. Damiano, giusta atto 15 maggio 1943, rog. Figuretti di Candela	100.000

(9229)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 189

Corso dei cambi del 1° ottobre 1968 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	621,75	621,85	621,94	621,87	621,85	621,75	621,85	621,87	621,75	621,85
$ Can.	579,55	579,55	580,25	579,65	579,30	579,55	579,65	579,65	579,55	579,55
Fr. Sv.	144,42	144,43	144,4250	144,445	144,25	144,42	144,45	144,445	144,42	144,42
Kr. D.	82,90	82,92	82,95	82,91	82,80	82,90	82,925	82,91	82,90	82,90
Kr. N.	87,05	87,05	87,10	87,065	87 —	87,05	87,07	87,065	87,05	87,05
Kr. Sv.	120,39	120,38	120,42	120,405	120,40	120,39	120,41	120,405	120,39	120,39
Fol.	171,02	171,01	171,08	171,02	170,95	171,02	171,02	171,02	171,02	171,02
Fr B.	12,36	12,353	12,3625	12,3530	12,37	12,36	12,3565	12,3530	12,36	12,36
Franco francese	125,01	125,03	125,09	125,04	125 —	125,01	125,04	125,04	125,01	125,02
Lst	1485,90	1485,35	1485,40	1485,40	1485,50	1485,90	1485,30	1485,40	1485,90	1485,30
Dm. occ.	156,39	156,18	156,24	156,20	156,22	156,39	156,21	156,20	156,39	156,25
Scell. Austr.	24,07	24,07	24,08	24,07375	24 —	24,07	24,0725	24,07375	24,07	24,07
Escudo Port.	21;68	21,69	21,70	21,67	21,70	21,68	21,70	21,67	21,68	21,68
Peseta Sp.	8,92	8,92	8,91	8,9275	8,90	8,92	8,9225	8,9275	8,92	8,92

Media dei titoli del 1° ottobre 1968

Rendita 5% 1935	111,95	Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,125
Redimibile 3,50% 1934	100,875	Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1969)	100 —
Id. 3,50% (Ricostruzione)	86,45	» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,025
Id. 5% (Ricostruzione)	97,65	» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,025
Id. 5% (Riforma fondiaria)	96,85	» 5% (» 1° aprile 1973)	100,10
Id. 5% (Città di Trieste)	98,025	» 5% (» 1° aprile 1974)	100 —
Id. 5% (Beni Esteri)	96,075	» 5% (» 1° aprile 1975)	100 —
Id. 5,50% (Edilizia scolastica)	100,325	» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	100 —
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,55	» 5% (» 1° gennaio 1977)	100 —
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	99,975		

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° ottobre 1968

1 Dollaro USA	621,86	1 Franco belga	12,355
1 Dollaro canadese	579,65	1 Franco francese	125,04
1 Franco svizzero	144,447	1 Lira sterlina	1485,35
1 Corona danese	82,917	1 Marco germanico	156,205
1 Corona norvegese	87,067	1 Scellino austriaco	24,073
1 Corona svedese	120,407	1 Escudo Port.	21,685
1 Fiorino olandese	171,02	1 Peseta Sp.	8,925

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Concorso per esame a un posto di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto

IL COMMISSARIO
DELL'ENTE AUTONOMO ESPOSIZIONE UNIVERSALE DI ROMA

Vista la legge 26 dicembre 1936, n. 2174, modificata con regio decreto-legge 4 giugno 1938, n. 1033 e le relative norme di esecuzione contenute nel regio decreto 25 giugno 1937, n. 1022, e successive modificazioni;

Visto il regolamento per il personale dell'ente approvato con deliberazione n. 13362 del 12 settembre 1961;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Accertato che nel ruolo dei ragionieri della carriera di concetto del personale dell'ente risultano attualmente disponibili tre posti di vice ragioniere;

Ritenuta la necessità di procedere alla copertura di uno dei posti disponibili;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un pubblico concorso per esami a un posto di vice ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso di cui sopra gli aspiranti, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, debbono essere forniti del diploma di ragioniere e perito commerciale rilasciato dalla sezione commerciale di un istituto tecnico di Stato.

Ai sensi dell'art. 173 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, possono partecipare al concorso anche gli impiegati dell'ente o delle amministrazioni statali appartenenti al ruolo del personale della carriera esecutiva che non siano in possesso del predetto titolo di studio, purchè rivestano qualifica non inferiore a quella di archivista o equiparata e abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado. Gli aspiranti per essere ammessi al concorso debbono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti generali:

a) cittadinanza italiana: sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

b) età: non inferiore agli anni 18 compiuti e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni di cui all'articolo seguente;

c) buona condotta;

d) idoneità fisica all'impiego.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti ai sensi dello art. 127, lettera *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

Il limite massimo di età di cui alla lettera *b*) del precedente art. 2 è elevato:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, nonchè di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

2) di anni cinque:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato ovvero in qualità di militarizzati, alle operazioni della guerra 1943 e della guerra di liberazione;

b) per i partecipanti combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

c) per coloro che appartengono alle altre categorie alle quali sono applicabili i benefici previsti, dalle disposizioni in vigore, a favore dei combattenti;

3) il limite massimo di età è inoltre elevato fino a quarantacinque anni, ritenendosi assorbita ogni altra elevazione eventualmente spettante:

a) per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, nonchè per i mutilati ed invalidi alto-atesini di cui alla legge 5 gennaio 1955, n. 14 e per le altre categorie di mutilati ed invalidi previste dalla legge stessa.

Non sono ammessi a tale beneficio gli invalidi di cui al precedente comma assegnati alla nona e alla decima categoria di pensione ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 e 10 della categoria nona e da 3 a 6 della categoria decima della tabella allegato *A*) al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11), della tabella allegata « B » al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

c) per il personale licenziato dagli enti di diritto pubblico e da altri enti sotto qualsiasi forma costituiti, soggetti alla vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza statale, soppressi e messi in liquidazione in applicazione della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

d) per i profughi dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Libia (limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950);

e) per i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

f) per i profughi dai territori esteri;

g) per i profughi da zone di territorio nazionale colpito dalla guerra;

h) per i connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti verificatisi nell'ottobre del 1956 e per quelli temporaneamente assenti dall'Egitto ai quali gli avvenimenti stessi resero impossibile il ritorno;

i) per i connazionali rimpatriati dalla Tunisia dal 1° gennaio 1959 a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese, nonchè quelli rimpatriati successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1° gennaio 1959;

l) per i connazionali già dipendenti della soppressa amministrazione internazionale di Tangeri i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione dell'amministrazione internazionale;

4) per i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali, del periodo di tempo intercorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944;

5) il limite massimo di età è poi elevato ad anni trentanove:

a) per i combattenti od assimilati decorati di medaglia al valore militare o croce di guerra al valore militare oppure per i promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglie numerose.

Le elevazioni di cui ai commi precedenti si cumulano tra loro complessivamente purchè non si superino i quaranta anni di età.

Si prescinde dal limite massimo di età per gli impiegati civili di ruolo in servizio presso l'ente o presso le amministrazioni statali, anche se in servizio di prova.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400 (vedasi l'allegato schema esemplificativo), dovranno pervenire alla segreteria generale dell'ente stesso, via della Civiltà del Lavoro, 23 - 00144 Roma, entro e non oltre il termine di giorni trenta a decorrere da quello successivo al giorno di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Non saranno accolte le domande che perverranno successivamente, ancorchè risultino spedite entro il termine predetto.

Nelle domande gli aspiranti debbono dichiarare:

il cognome e nome;

la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini dell'ammissione al concorso stesso i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

il possesso della cittadinanza italiana;

il comune dove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

di essere in possesso del titolo di studio prescritto;

di essere in possesso dell'attestato richiesto dal primo comma dell'art. 2 esibendone copia fotostatica;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

il domicilio e l'indirizzo al quale desiderano che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, devono far pervenire alla segreteria generale dell'ente, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso di tali titoli.

I requisiti che diano titolo a precedenza o preferenza per la nomina al posto, sono ritenuti validi anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano documentati entro il termine stabilito dal comma precedente.

Art. 6.

I concorrenti dichiarati vincitori devono far pervenire, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dalla data dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta da bollo:

a) titolo di studio:

diploma originale o copia autentica del titolo di studio e dell'attestato prescritti dal precedente art. 2.

Detta copia dovrà essere autenticata dal pubblico ufficiale da cui l'originale è stato emesso, oppure dal pubblico ufficiale al quale deve essere prodotto o presso il quale sia stato depositato. L'autenticazione della copia può inoltre essere fatta da un notaio, dal cancelliere o dal segretario comunale.

Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, il certificato-diploma sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, il candidato dovrà presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

b) estratto (non è ammesso il certificato) dell'atto di nascita. Tale documento dovrà essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine, se il candidato è nato nel territorio della Repubblica, ovvero, se nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di tale comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero dovranno produrre un certificato dell'autorità consolare, legalizzato dal Ministero degli affari esteri e dalle autorità da esso delegate;

c) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficio di stato civile del comune di origine;

d) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune dove il candidato risiede da almeno un anno. In caso di residenza per un tempo minore occorre un altro certificato del sindaco o dei sindaci dei comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno;

e) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

f) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti od imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio.

Ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, dal certificato dovrà risultare espressamente che sia eseguito accertamento sierologico del sangue per la lue.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale il candidato medesimo concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra ed invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati ed invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere ai sensi, rispettivamente, dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obbiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I seguenti documenti debbono essere in data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta morale e civile;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico.

Non si ammettono riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati a qualsiasi titolo ad amministrazioni dello Stato o enti pubblici.

Entro il termine di cui al primo comma del presente articolo, debbono, inoltre, essere prodotti dagli interessati i documenti comprovanti l'eventuale diritto all'aumento dei limiti di età previsto dall'art. 3.

Art. 7.

I candidati impiegati di ruolo presso l'ente o amministrazioni dello Stato anche se in prova o di ruolo aggiunto, dovranno produrre soltanto i seguenti documenti in carta bollata, nel termine di cui al primo comma del precedente art. 6:

1) copia dello stato matricolare, con l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio o nel minore periodo di servizio prestato, rilasciata o autenticata dai superiori gerarchici in data non anteriore di tre mesi della comunicazione di cui al primo comma del citato art. 6;
2) titolo di studio;
3) certificato medico.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa (ufficiali in servizio di prima nomina, sottufficiali o militari di truppa) e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, possono presentare soltanto i seguenti documenti:

1) titolo di studio;
2) estratto dell'atto di nascita;
3) certificato generale del casellario giudiziale;
4) certificato rilasciato in carta da bollo dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a ricoprire il posto al quale aspirano.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta da bollo, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale se il candidato è dipendente statale;

c) tessera postale o porto d'armi, o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

Art. 9.

Gli esami consteranno di tre prove scritte e in una orale che si svolgeranno in Roma presso la sede dell'ente, e verteranno sulle seguenti materie:

Prove scritte:

1) Nozioni di diritto civile, commerciale e amministrativo;

2) Principi di economia politica e di scienza delle finanze;

3) Computisteria; ragioneria delle aziende pubbliche e private; Nozioni sull'amministrazione e la contabilità generale dello Stato.

Prova orale:

1) Le materie delle prove scritte;

2) Nozioni di diritto costituzionale;

3) Nozioni elementari di statistica.

Alla prova orale saranno ammessi i candidati che abbiano riportato la votazione media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva risulterà dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto riportato in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 10.

La graduatoria del concorso di cui alla presente deliberazione sarà approvata dal commissario dell'ente sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei vincitori, dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Eventuali reclami relativi alla precedenza in graduatoria dei concorrenti debbono essere inoltrati al commissario dell'ente non oltre il termine di quindici giorni dalla approvazione di cui al comma precedente.

Art. 11.

Il vincitore del concorso di cui alla presente deliberazione, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato in prova per il periodo di mesi sei, durante il quale gli verrà corrisposto il trattamento economico relativo alla qualifica di vice ragioniere oltre le quote aggiunte di famiglia eventualmente spettanti, nonchè l'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni. Al termine del suddetto periodo di prova il vincitore medesimo sarà definitivamente confermato nell'impiego previo giudizio favorevole del capo dell'ufficio presso cui ha prestato servizio. In caso di giudizio sfavorevole il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata, con delibera commissariale, la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto alla indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 12.

Con successiva deliberazione commissariale sarà nominata la commissione esaminatrice del concorso e sarà fissato il diario delle prove scritte.

Del predetto diario sarà data comunicazione al domicilio dei candidati.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del titolo I del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il commissario: TESTA

Il segretario generale: TIRITICCO

Schema esemplificativo della domanda di ammissione al concorso

All'Ente autonomo esposizione universale di Roma - Segreteria generale - Via della Civiltà del Lavoro n. 23 — 00144 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . . (provincia . . . .) il . . . . e residente in . . . . (provincia . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a un posto di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera di concetto dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (2) . . . . ;

3) non ha riportato condanne penali (3) . . . . ;

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . . conseguito in data . . . . presso . . . . ;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . ;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Data . . . .

Firma . . . . (4)

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

---

(1) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il 32° anno di età.

(2) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziale che lo ha emesso.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza.

(8957)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Nomina dei vincitori del concorso a duecento posti di notaio

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 agosto 1926, n. 1365, ed i regi decreti 14 novembre 1926, n. 1953 e 22 dicembre 1932, n. 1728;

Vista la legge 22 gennaio 1934, n. 64, ed il regio decreto legge 14 luglio 1937, n. 1666;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1950, n. 231;

Visto il decreto ministeriale 26 marzo 1966, con il quale fu indetto un concorso per esami a duecento posti di notaio ed altresì il decreto ministeriale 28 febbraio 1967 con il quale fu nominata la relativa commissione esaminatrice;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 1968, con il quale è stata approvata la relativa graduatoria;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro segretario di Stato per la grazia e giustizia;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono nominati notai nelle residenze rispettivamente per ciascuno indicate a condizione che adempiano alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza:

1. Fedele Andrea a Pomarance, distretto notarile di Pisa.
2. Coppola Luigi a Campodarsego, distretto notarile di Padova.
3. Cannavale Adolfo a Guardia Lombardi, distretti notarili riuniti di Avellino e S. Angelo dei Lombardi.
[illegible] Manzo Luigi a Santa Venerina, distretto notarile di Catania.
5. Ventura Mario a Robbio, distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera.
6. Serpi Giuseppe a Lumezzane, distretto notarile di Brescia.
7. Laurini Giancarlo a Giovinazzo, distretto notarile di Bari.
8. Moretti Luisa a Urgnano, distretto notarile di Bergamo.
9. Rozzi Pasquale a Tollo, distretto notarile di Chieti.
10. Bartolucci Sergio a Poppi, distretto notarile di Arezzo.
11. Malberti Claudio a Porlezza, distretti notarili riuniti di Como e Lecco.
12. Caridi Paolo a Varzi, distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera.
13. Costa Mariella a Otranto, distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi.
14. Ferraguto Luciano a S. Maurizio Canavese, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo.
15. Ferrara Leonardo a Grumello del Monte, distretto notarile di Bergamo.
16. Pantaleo Sandro a Bisceglie, distretto notarile di Trani.
17. Anni Maurizio a Iglesias, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei.
18. Bucci Guido a Mondolfo, distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino.
19. Oliva Luigi a S. Giorgio Jonico, distretto notarile di Taranto.
20. Monticelli Dora Maria a Manduria, distretto notarile di Taranto.
21. Corbellini Giuseppe a Cassolnovo, distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera.
22. Mazzola Mario a Collegno, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo.
23. Casalini Lamberto a Cerea, distretto notarile di Verona.
24. Gambardella Antonio a Fontanarosa, distretti notarili riuniti di Benevento e Ariano Irpino.
25. Volpi Alessandro a Martinengo, distretto notarile di Bergamo.
26. de Luise Antonio a Leno, distretto notarile di Brescia.
27. Toppino Vincenzo a Corneliano d'Alba, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.
28. Fenoaltea Enrico a Roccalbegna, distretto notarile di Grosseto.
29. Piacentino Gian Maria a Cumiana, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo.
30. Bonanno Carlo a Sampeyre, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.
31. Cristiani Mauro a Bardi, distretto notarile di Parma.
32. Ripamonti Giovanni a Cerano, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli.
33. Vezzi Silvio a Revere, distretto notarile di Mantova.
34. Chialamberto Enzo a Sassoferrato, distretto notarile di Ancona.
35. Corona Giuseppe a S. Agata di Puglia, distretto notarile di Foggia.
36. Mercadante Francesco a Gravina di Puglia, distretto notarile di Bari.
37. Tufani Maurizio a Soave, distretto notarile di Verona.
38. Porta Luciano a Grumo Appula, distretto notarile di Bari.
39. Anderlini Leonello a Stia, distretto notarile di Arezzo.
40. Bottaro Onofrio a Ruvo di Puglia, distretto notarile di Trani.
41. Conigliani Fernando a Valdagno, distretti notarili riuniti di Vicenza e Bassano del Grappa.
42. Percuoco Maria Rosaria a S. Giovanni Rotondo, distretto notarile di Foggia.
43. Maddalena Francesco a Monteleone di Puglia, distretto notarile di Foggia.
44. Sebastio Giovanni a Sava, distretto notarile di Taranto.
45. Ripa Paolo a Spresiano, distretto notarile di Treviso.
46. Quaratino Vincenzo a Monteforte d'Alpone, distretto notarile di Verona.
47. Carosi Carlo a Sale, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona.
48. Paladini Benedetto a Andorno Micca, distretto notarile di Biella.
49. d'Ambrosio Ida a Troia, distretto notarile di Lucera.
50. Giampetruzzi Francesco a S. Ginesio, distretti notarili riuniti di Macerata e Camerino.
51. de Martino Alberto a Nurri, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei.
52. Garzia Giorgio Almerindo a Serracapriola, distretto notarile di Lucera.
53. Piccinini Mario a Camporgiano, distretto notarile di Lucca.
54. Amosso Pietro a Livorno Ferraris, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli.
55. Boschetti Gian Paolo a Cornuda, distretto notarile di Treviso.
56. Sorvillo Eugenio Gregorio a Noicattaro, distretto notarile di Bari.
57. Tonali Antonio a Valle Lomellina, distretti notarili riuniti di Pavia, Vigevano e Voghera.
58. Pernigotti Giuseppe Domenico a Serravalle Scrivia, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona.
59. Baracchi Roberto a Bergantino, distretto notarile di Rovigo.
60. Masolo Ernesto a Venezia, distretto notarile di Venezia.
61. Catalini Benedetto a Robecco d'Oglio, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema.
62. Diliberto Clemente a Petralia Sottana, distretto notarile di Termini Imerese.
63. Perone Pacifico Paolo a Mesagne, distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi.
64. Boschetti Giuseppe a Polcenico, distretto notarile di Pordenone.
65. Folinea Vittorio a Noci, distretto notarile di Bari.
66. Priore Concetta a Villafranca in Lunigiana, distretti notarili riuniti di La Spezia e Massa.
67. Marsala Maria Luisa a Bitritto, distretto notarile di Bari.
68. Marani Giovanni a Castelbaldo, distretto notarile di Padova.
69. Fernandez Giuseppe a Canicattì, distretto notarile di Agrigento.
70. Rotondo Alberto a Bedizzole, distretto notarile di Brescia.
71. Vacirca Ernesto a Nicolosi, distretto notarile di Catania.
72. Andolfi Francesco a Menaggio, distretti notarili riuniti di Como e Lecco.
73. Costanza Maria Fausta a Sortino, distretto notarile di Siracusa.
74. Giancani Luigi a Bovegno, distretto notarile di Brescia.
75. De Luca Raffaele a Scanno, distretti notarili riuniti di Sulmona e Avezzano.
76. Marra Enrico a Bettola, distretto notarile di Piacenza.
77. del Genio Vincenzo a Francavilla Fontana, distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi.
78. Cotto Giuseppe a Montegrosso d'Asti, distretto notarile di Asti.
79. Dongiacomo Nicola a Rocchetta S. Antonio, distretto notarile di Foggia.
80. Squillaci Marcello a Calcio, distretto notarile di Bergamo.
81. Pandolfi Luigi a Sergnano, distretti notarili riuniti di Cremona e Crema.

82. Sangiorgi Giuseppe a Ravanusa, distretto notarile di Agrigento.
83. Testa Francesca a Vespolate, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli.
84. Forlini Massimo a Muggia, distretto notarile di Trieste.
85. Grifi Marcello a Capestrano, distretto notarile di L'Aquila.
86. Formica Franco a Poggio Imperiale, distretto notarile di Lucera.
87. Morreale Alfredo a Aragona, distretto notarile di Agrigento.
88. Colò Rienzi a Mel, distretto notraile di Belluno.
89. Bianchi Bruno a Tortolì, distretti notarili riuniti di Cagliari e Lanusei.
90. Todescan Alessandro a Caldaro, distretto notarile di Bolzano.
91. Mangili Paolo a Serina, distretto notarile di Bergamo.
92. Pepe Francesco Paolo a Minervino Murge, distretto notarile di Trani.
93. Ricciotti Giovanni Battista a Condove, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo.
94. Miglietta Vincenzo a Minervino di Lecce, distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi.
95. Osti Enrico a Bagolino, distretto notarile di Brescia.
96. Messina Saverio a Guardiagrele, distretto notarile di Chieti.
97. Atorino Amedeo a Bella, distretto notarile di Potenza.
98. Giarolo Ottaviano a Gemona del Friuli, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo.
99. Migliardi Carlo Alberto a Viù, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo.
100. Rubino Massaretto Simona a Oulx, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo.
101. De Bernardi Alberto a Vico Canavese, distretti notarili riuniti di Ivrea e Aosta.
102. Zamparelli Alberto a Castelnuovo Don Bosco, distretti notarili riuniti di Torino e Pinerolo.
103. Ruggiero Giulia Antonia a Rocca di Mezzo, distretto notarile di L'Aquila.
104. Barracco Giovanni a Alessandria della Rocca, distretto notarile di Sciacca.
105. Muscarà Achille a Calatabiano, distretto notarile di Catania.
106. Camusso Marco a Montiglio, distretto notarile di Asti.
107. Grassi Antonino a Sassocorvaro, distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino.
108. Castello Andrea a Boscomarengo, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona.
109. Cantelmo Vincenzo Ernesto a S. Angelo in Vado, distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino.
110. De Luca Davide a Bagnara Calabra, distretto nuotarile di Reggio Calabria.
111. Cinnirella Marcello a Fara Filiorum Petri, distretto notarile di Chieti.
112. Caligaris Pier Carlo a Ponte Canavese, distretti notarili riuniti di Ivrea e Aosta.
113. Marsala Antonio a Castrofilippo, distretto notarile di Agrigento.
114. Canale Parola Daniella a Bistagno, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona.
115. Manera Carlo a Sommariva Del Bosco, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.
116. Quinto Carla a Gozzano, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli.
117. Agapito Rosaria Carmela a Curinga, distretto notarile di Nicastro.
118. Varcaccio Garofalo Plinio a Rionero in Volture, distretto notarile di Melfi.
119. Annarumma Giuseppe a Girifalco, distretti notarili riuniti di Catanzaro e Crotone.
120. Troise Giuliana a Cigliano, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli.
121. Ruocco Emilio a Torre S. Susanna, distretti notarili riuniti di Lecce e Brindisi.
122. Gisolfi Italo a Ripacandida, distretto notarile di Melfi.
123. Giglioli Giancarlo a S. Agata Feltria, distretti notarili riuniti di Pesaro e Urbino.
124. Samengo Medardo a Tarvisio, distretti notarili riuniti di Udine e Tolmezzo.
125. Rizzo Francesco a Ferriere, distretto notarile di Piacenza.
126. Tripoli Girolamo a Collesano, distretto notarile di Termini Imerese.
127. Mazzucco Luigi a Borgo d'Ale, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli.
128. Gallotti Giuseppe a Rosignano Monferrato, distretto notarile di Casale Monferrato.
129. Parola Carlo Alberto a Garessio, distretti notarili di Cuneo Alba, Mondovì e Saluzzo.
130. Voiello Rosa a Cassine, distretti notarili riuniti di Alessandria, Acqui e Tortona.
131. Cauli Fernando a Pieve di Teco, distretti notarili riuniti di Imperia e S. Remo.
132. Di Trapani Saro Salvatore a Rosolini, distretto notarile di Siracusa.
133. Riili Giuseppe a Giardini, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta.
134. Suglia Ester a Saluggia, distretti notarili riuniti di Novara e Vercelli.
135. Puxeddu Fausto a Santu Lussurgiu, distretto notarile di Oristano.
136. Bandiera Giovanni a Porto Tolle, distretto notarile di Rovigo.
137. Lepri Enzo a Castiglione Messer Marino, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto.
138. Scoccianti Sandro a Cannobio, distretto notarile di Verbania.
139. Schiaffino Gerolamo Luigi a Pontestura, distretto notarile di Casale Monferrato.
140. Longobardo Giovanni a Chiaramonte Gulfi, distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica.
141. Mobilio Prospero a Montescaglioso, distretto notarile di Matera.
142. Manacorda Gianfranco a Cocconato, distretto notarile di Asti.
143. Tumbarello Rosario a Niscemi, distretto notarile di Caltagirone.
144. Stamigna Luigi a Ormea, distretti notarili riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo.
145. Ghisalberti Gian Franco a Delebio, distretto notarile di Sondrio.
146. Maglione Maria Antonia a Montemilone, distretto notarile di Melfi.
147. Ruscio Antonio a Filadelfia, distretto notarile di Nicastro.
148. Rinaudo Luisa a Donnaz, distretti notarili riuniti di Ivrea e Aosta.
149. Marciante Raoul a Lama dei Peligni, distretto notarile di Chieti.
150. Forlani Vittorio Mario a Teglio, distretto notarile di Sondrio.
151. Schippa Maria Silvana a Schiavi d'Abruzzo, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto.
152. Lenzi Rossana a Grosotto, distretto notarile di Sondrio.
153. Semi Maria Luisa a Forno Di Zoldo, distretto notarile di Belluno.
154. Giordano Vincenzo a Grassano, distretto notarile di Matera.
155. Perchinunno Remigio a Guglionesi distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino.
156. Maiorino Lucia Maria a Mazzarino, distretto notarile di Caltanissetta.
157. Marchetti Piergaetano a Ardenno, distretto notarile di Sondrio.
158. Unia Stefano a Fondo, distretti notarili riuniti di Trento e Rovereto.
159. Allegri Giovanni a La Maddalena, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
160. Maccheroni Emilio a Chiusa, distretto notarile di Bolzano.
161. Melegari Giovanna a Scilla, distretto notarile di Reggio Calabria.
162. Donnini Maria Luisa a Gessopalena, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto.
163. Capo Cesare Augusto a Seminara, distretto notarile di Palmi.

164. Baruzzi Paolo a Torricella Peligna, distretti notarili riuniti di Lanciano e Vasto.
165. Giaccari Luciano a Calangianus, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
166. Lacanna Vincenzo a Caltabellotta, distretto notarile di Sciacca.
167. Di Prospero Antonio a Castelmauro, distretti notarili riuniti di Campobasso, Isernia e Larino.
168. Marocchi Antonio a Rometta, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta.
169. Aste Mariano a Sorgono, distretto notarile di Oristano.
170. Mezzetti Giulio a S. Chirico Raparo, distretti notarili riuniti di Lagonegro e Sala Consilina.
171. Salvelli Paolo a Bova Marina, distretto notarile di Reggio Calabria.
172. Maschio Alessandra a Siniscola, distretti notarili riuniti di Sassari, Nuoro e Tempio Pausania.
173. Malaguti Piero a Campana, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola.
174. De Cinque Germano a S. Demetrio Corone, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola.
175. Cornelio Achille a Longobucco, distretti notarili riuniti di Cosenza, Rossano, Castrovillari e Paola.
176. Sorgato Antonio a Falerna, distretto notarile di Nicastro.
177. Rainelli Alberto a Grimaldi, distretti notarili riuniti di Cosenza Rossano, Castrovillari e Paola.
178. Fabrizio Antonino a Mammola, distretto notarile di Locri.
179. Comola Enrico a Davoli, distretti notarili riuniti di Catanzaro e Crotone.
180. Roncaglione Elio a Giffone, distretto notarile di Palmi.
181. Valletta Vincenzo a Decollatura, distretto notarile di Nicastro.
182. Tassitani Farfaglia Giovanni a Fabrizia, distretto notarile di Vibo Valentia.
183. Rinaldi Pasquale a Ardore, distretto notarile di Locri.
184. Giovenzana Carlo Maria a S. Calogero, distretto notarile di Vibo Valentia.
185. Palmieri Eduardo a Vicari, distretto notarile di Termini Imerese.
186. Fiore Vittorio a S. Nicola di Crissa, distretto notarile di Vibo Valentia.
187. Conti Benigno a Lipari, distretti notarili riuniti di Messina, Patti e Mistretta.
188. Bonduà Gianni a S. Mauro Castelverde, distretto notarile di Termini Imerese.
189. Campo Renato a Monterosso Almo, distretti notarili riuniti di Ragusa e Modica.
190. Metelli Adriano a Valguarnera Caropepe, distretto notarile di Enna.
191. Iacovone Gianfranco a Assoro, distretto notarile di Nicosia.
192. Mastelli Mario a Palma di Montechiaro, distretto notarile di Agrigento.
193. Ribolzi Agostino a Gagliano Castelferrato, distretto notarile di Nicosia.
194. Capozzi Nicola a Licodia Eubea, distretto notarile di Caltagirone
195. Torretta Letizia a Vallelunga Pratameno, distretto notarile di Caltanissetta.
196 Soldani Giancarlo a Mineo, distretto notarile di Caltagirone.
197 Quarantelli Francesco a Villalba, distretto notarile di Caltanissetta.

Il Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1968

SARAGAT

GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1968
Registro n. 26 *Grazia e giustizia, foglio n.* 259

(9028)

Nomina della commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di ufficiale giudiziario

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1968, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1968, con il quale è stato indetto un concorso per esame a cento posti di ufficiale giudiziario;

Ritenuto che occorre nominare la commissione esaminatrice del concorso anzidetto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229;

Decreta:

La commissione esaminatrice del concorso per esame a cento posti di ufficiale giudiziario, indetto con decreto ministeriale 22 febbraio 1968, è composta come segue:

Presidente:

Naso dott. Emilio, presidente di sezione di Corte di cassazione direttore generale dell'Org. giud. e degli affari generali.

Membri effettivi:

Jacomini dott. Elio, direttore capo dell'ufficio del personale degli ufficiali giudiziari;

Manunta dott. Antonio, direttore capo dell'ufficio dei servizi degli ufficiali gudiziari;

Minozzi dott. Giovanni, magistrato d'appello addetto al Ministero con funzioni ispettive;

Morelli Lorenzo, ufficiale giudiziario - ufficio unico Corte appello Roma.

Membri supplenti:

Farrace dott. Alessandro, magistrato d'appello addetto al Ministero di grazia e giustizia;

Nigro dott. Francesco, magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia;

Fattori dott. Paolo, magistrato addetto al Ministero di grazia e giustizia;

Colli Alfonso, ufficiale giudizario addetto all'ufficio unico Corte appello Roma.

Componente aggiunto:

Toscani prof. Angela, docente di lingua tedesca presso l'istituto « Farnese » di Roma.

Segretari:

Riccardi dott. Luigi, cancelliere capo di tribunale addetto al Ministero di grazia e giustizia;

Arcidiacono dott. Mario, cancelliere capo di pretura addetto al Ministero di grazia e giustizia.

La spesa presunta in L. 600.000 graverà sul capitolo 1051, art. 6 del bilancio pasivo del Ministero di grazia e giustizia, per l'anno finanziario 1968.

Roma, addì 12 agosto 1968

Il Ministro: GONELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *settembre* 1968
Registro n. 26, *foglio n.* 374

(8961)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici aventi sede nel Piemonte.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il regolamento per il personale del genio civile approvato con regio decreto 7 settembre 1911, n. 1249, e successive modificazioni;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto l'art. 13 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito in legge 23 dicembre 1966, n. 1142;

Considerato che nella qualifica iniziale del ruolo degli ingegneri del genio civile vi sono alla data odierna n. 220 vacanze,

di cui la metà, pari a n. 110 può essere conferita mediante concorsi regionali pubblici per titoli ed esami, ai sensi dell'art. 13 del decreto-legge n. 976 succitato;

Ritenuta l'opportunità di bandire un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova del genio civile per gli uffici aventi sede nel Piemonte;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

E' indetto un concorso regionale pubblico per titoli ed esami a dieci posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera tecnica direttiva del genio civile per gli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Piemonte.

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono essere muniti dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande:

1) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

2) laurea in ingegneria e titolo di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 32, tranne che l'aspirante rivesta la qualifica di impiegato statale di ruolo ordinario o di operaio permanente dello Stato nel qual caso si prescinde dal limite massimo di età;

6) avere il godimento dei diritti politici;

7) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i 40 anni ovvero i 55 per i mutilati ed invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano decaduti dall'impiego stesso per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

L'amministrazione si riserva di provvedere d'ufficio all'accertamento del requisito della buona condotta morale e civile, nonchè delle cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego.

L'ammissione al concorso potrà essere negata per difetto dei requisiti prescritti con decreto motivato del Ministro.

Art. 3.

Presentazione delle domande e dei titoli

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo in conformità dello schema esemplificativo di cui allo allegato 2 e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero dei LL. PP. - Direzione generale degli affari generali e del personale, divisione 2ª, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La data di arrivo della domanda è stabilita dal bollo data apposto dal Ministero.

Nella domanda l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:

a) il cognome e il nome;

b) il luogo e la data di nascita, nonchè, qualora abbia superato il limite di età di anni 32, i titoli che gli danno diritto all'aumento del limite stesso;

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune dove è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime:

e) di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, indicando, in caso contrario, le une e gli altri;

f) il possesso della laurea in ingegneria con l'indicazione dell'università presso cui è stata conseguita e dell'anno accademico;

g) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere;

h) la propria posizione nei riguardi degli obblighi militari;

i) la propria residenza attuale, nonchè la precedente residenza nel caso in cui il cambio sia avvenuto da meno di un anno;

l) i servizi eventualmente prestati come impiegato presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

m) se intende sostenere la prova scritta facoltativa di lingua inglese o di lingua tedesca o di entrambe;

n) l'indirizzo al quale chiede che gli siano trasmesse eventuali comunicazioni;

o) l'impegno di raggiungere in caso di nomina uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Piemonte.

La firma in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto del comandante del Corpo al quale appartengono.

Non si terrà conto delle domande che perverranno dopo il termine di cui al primo comma del presente articolo, anche se spedite per posta o per qualsiasi altro mezzo, nè delle domande non compilate nella forma e con tutte le indicazioni di cui ai commi precedenti, nè di quelle non autenticate e non recanti il visto prescritto.

L'amministrazione si riserva tuttavia di concedere agli interessati un ulteriore breve termine per la sola rettifica delle domande che non risultassero regolari.

Ai fini della valutazione, da parte della commissione esaminatrice, dei titoli accademici, professionali, didattici, scientifici, ecc. e per l'attribuzione del relativo punteggio, gli aspiranti dovranno allegare alla domanda di partecipazione al presente concorso:

1) certificato di laurea, con l'indicazione dei voti riportati nei singoli esami del corso di studio e nell'esame di laurea;

2) ogni altro titolo che, a loro giudizio, intendano far valere ai fini del presente concorso, detti titoli devono risultare da documenti ufficiali in originale, o in copia autentica;

3) esposizione in carta semplice dell'attività professionale, scientifica ed eventualmente didattica svolta;

4) elenco in carta semplice dei titoli e delle pubblicazioni che vengono presentate.

La valutazione dei titoli precederà le prove di esame e verrà effettuata in base a criteri prestabiliti dalla commissione.

A norma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per i titoli non può essere attribuito un punteggio complessivo superiore a cinque decimi.

Art. 4.

Commissione di esame

La commissione esaminatrice del concorso, composta a norma dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata con successivo decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

Svolgimento degli esami

Gli esami avranno luogo in Torino e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale nelle materie elencate nel programma annesso al presente decreto (allegato n. 1).

Inoltre tutti i candidati devono sostenere per iscritto una prova di lingua francese.

I candidati che nella domanda di ammissione avranno chiesto di volersi sottoporre all'esame scritto di lingua tedesca o inglese sosterranno la prova nello stesso giorno; detta prova consisterà nella traduzione in italiano di un brano della lingua che hanno dichiarato di conoscere.

Per le prove sostenute nelle lingue suddette la commissione aggiunge alla votazione definitiva un coefficiente che in ogni caso non può superare un ventesimo.

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Le prove scritte si svolgeranno nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto.

I candidati ammessi al concorso avranno comunicazione del diario delle prove scritte almeno quindici giorni prima dell'inizio di esse.

Nello stesso termine, il suddetto diario sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati ammessi alla prova orale sarà data comunicazione dell'avvenuta ammissione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenere la prova stessa.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno 6/10.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice formerà l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, elenco che verrà affisso nello stesso giorno nell'albo dell'amministrazione.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale, nonchè del voto conseguito nella valutazione dei titoli e del coefficiente per le lingue straniere.

Art. 6.

Documenti personali di riconoscimento

Per sostenere le prove di esame il candidato dovrà essere munito di uno dei seguenti documenti:

a) fotografia applicata su carta bollata da L. 400, con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, in data non anteriore ad un anno;

b) libretto ferroviario, se il candidato è dipendente di una amministrazione dello Stato;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) passaporto;

f) carta di identità;

g) patente di guida.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) e *g*) non devono essere scaduti pel decorso del termine di validità previsto per ciascuno di essi.

Art. 7.

Titolo di preferenza e precedenza

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione dell'invito, i documenti attestanti il possesso di eventuali titoli validi ai fini della preferenza e precedenza alla nomina, nonchè quelli relativi all'elevazione del limite massimo di età.

I titoli di preferenza o precedenza alla nomina, elencati nell'allegato 4 del presente decreto, sono validi anche se vengono conseguiti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, purchè possano essere documentati entro il termine di cui al comma precedente.

Art. 8.

Graduatoria

La graduatoria di merito, formata dalla commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 7 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sarà approvata, previo accertamento della regalarità del procedimento, con decreto ministeriale, con il quale saranno altresì dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dei lavori pubblici. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 9.

Documenti di rito

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a presentare, a pena di decadenza, nel termine di giorni trenta decorrenti dalla data di ricezione del relativo invito, i seguenti documenti in carta bollata ai sensi delle disposizioni vigenti:

1) estratto dell'atto di nascita rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine;

2) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza oppure dell'ufficiale di stato civile del comune di origine;

3) diploma originale o copia autentica di uno dei titoli di studio indicati nel precedente art. 2 al n. 2);

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà questa ultima dichiarazione;

5) certificato generale del casellario giudiziale rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) certificato medico attestante la idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego oggetto del presente concorso.

Il certificato medico deve essere rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale ovvero dall'ufficiale sanitario del comune e deve contenere la dichiarazione che sono stati eseguiti gli accertamenti sierologici del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Per gli invalidi di guerra, per gli invalidi per fatti di guerra e per gli invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 e per gli invalidi per servizio e mutilati e invalidi civili il certificato deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza e contenere, oltre ad una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, nonchè delle condizioni attuali risultanti dall'esame abiettivo, la dichiarazione se l'aspirante possa riuscire di pregiudizio alla salute e sicurezza dei compagni di lavoro e l'apprezzamento se le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo al disimpegno delle mansioni dell'impiego per il quale concorre

L'amministrazione si riserva, in ogni caso di sottoporre a visita medica di controllo da parte di un sanitario di sua fiducia i candidati vincitori per i quali lo ritenga necessario;

7) documento militare:

a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) rilasciato dall'autorità militare competente).

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;

b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

1) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare rilasciati dal distretto militare competente;

2) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopraindicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:

1) se il giudizio è stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco, e contenente il visto di conferma del commissario di leva;

2) se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

d) per i candidati infine che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva; certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

I concorrenti che siano impiegati statali di ruolo, anche se in prova, e quelli già inquadrati nei ruoli aggiunti delle amministrazioni statali possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 3) e 6) del presente articolo, ma dovranno esibire una copia integrale dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di provenienza, con l'indicazione delle note di quali-

fica o dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo quinquennio, in data non anteriore di tre mesi a quella di ricezione della richiesta.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella *b)* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè esibiscano un certificato di povertà, ovvero dai documenti stessi risulti esplicitamente la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I documenti di cui ai numeri 2) 4) 5) 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di ricezione della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

Non si ammettono riferimenti a documenti presentati ad altre amministrazioni statali, compresa quella dei lavori pubblici.

Dei documenti che saranno presentati o perverranno alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione 2ª, dopo i termini stabiliti non sarà tenuto conto ai fini del presente concorso, anche se siano stati spediti per posta o per qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

L'amministrazione, peraltro, potrà concedere un ulteriore brevissimo termine esclusivamente per la rettifica dei documenti non ritenuti regolari.

L'amministrazione potrà concedere una proroga di non oltre trenta giorni per la presentazione dei documenti da parte di quei candidati che dimostreranno di aver dovuto, in dipendenza di avvenimenti politici connessi con la guerra, abbandonare la residenza del territorio di confine e di non avervi potuto far ritorno.

Art. 10.

Periodo di prova - Nomina in ruolo e trattamento economico

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 9 i documenti prescritti conseguiranno la nomina in prova e saranno destinati a prestare servizio presso uno degli uffici di questa amministrazione aventi sede nel Piemonte.

Ad essi sarà corrisposto durante il periodo di prova un assegno mensile pari al dodicesimo dello stipendio annuo della qualifica iniziale stabilito per gli impiegati di ruolo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, oltre alle altre indennità spettanti in base alle vigenti disposizioni.

Il periodo di prova avrà la durata di sei mesi, compiuto il quale i vincitori, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, conseguiranno la nomina in ruolo.

Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio fosse ancora sfavorevole, verrà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato del Ministro.

In tal caso spetterà all'impiegato una indennità pari a due mensilità del trattamento relativo al periodo di prova.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti, salva la facoltà per l'amministrazione di cui agli articoli 3 ed 8 del citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato.

Agli impiegati provenienti da altri ruoli del personale statale con stipendio superiore a quello spettante nella nuova qualifica, saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato.

Ai vincitori che provengono dal personale non di ruolo, compete il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 11.

Rinvio.

Per ciò che non è contemplato nel presente bando, valgono le norme contenute nel citato testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato e quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1968
Registro n. 15, foglio n. 198

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

1) *Viabilità*

a) Tracciato planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali

a) Tracciamento planimetrico o altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) Forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti o viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte - fondazione - gallerie;

c) Opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) Rilevamenti di terreni - istrumenti relativi;

e) Sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2) *Opere idrauliche*

a) Idrografia fisica od idrometrica dei corsi d'acqua;

b) Correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relative, imboschimenti, briglie, arginatura, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) Utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione - impianti idroeletetrici - condotte forzate;

d) Allacciamento, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione, fognature;

e) Bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico;

3) *Opere marittime*

a) Disposizione generale dei porti;

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) Fari;

d) Difesa delle spiaggie.

4) *Elettrotecnica*

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5) *Edilizia*

a) Edifici pubblici e case di abitazione civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) Edifici industriali, strutture portanti in cemento armato in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) Prescrizione per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato.

6) *Materiali da costruzione*

a) Scelta ed impiego dei materiali, composizione delle malte dei conglomerati;

b) Norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

7) *Macchine*

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8) *Fisica tecnica*

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9) *Legislazione*

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici e sulla circolazione stradale. Nozioni elementari di statistica.

10) *Lingua francese*

Relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 22 giugno 1968

Il Ministro: MANCINI

(7946)

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Concorso a dieci posti di consigliere di 3ª classe nel ruolo organico della carriera direttiva, riservato al personale comunque in servizio presso il Ministero del bilancio.

IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1036;

Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto ministeriale 2 maggio 1968, che stabilisce, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086, il numero dei posti da conferire nella qualifica iniziale della carriera direttiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, mediante concorso per esami, riservato al personale distaccato dello Stato o di altri enti o comunque in servizio presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria generale del C.I.R., almeno dal 30 giugno 1966;

Ritenuta la necessità di indire un concorso a consigliere di 3ª classe in prova, riservato al predetto personale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Il concorso è riservato al personale distaccato dello Stato o di altri enti o comunque in servizio presso il Ministero del bilancio o presso la segreteria generale del C.I.R., almeno dal 30 giugno 1966.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) laurea in giurisprudenza;

laurea in scienze politiche;

laurea in economia e commercio, compresa quella della Università Luigi Bocconi di Milano o corrispondente laurea in scienze economiche e commerciali dei cessati istituti superiori di studi commerciali;

laurea in scienze economiche e marittime rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli;

laurea in scienze coloniali conseguita presso l'Istituto universitario orientale di Napoli;

diploma di magistero in economia e diritto conseguito presso l'Istituto universitario di economia e commercio di Venezia;

laurea in scienze statistiche e demografiche o in scienze statistiche e attuariali.

Non saranno ritenuti validi altri titoli di studio, ancorchè superiori o equipollenti;

2) cittdinanza italiana. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

3) buona condotta;

4) idoneità fisica all'impiego. L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

5) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari.

Possono altresì partecipare al concorso anche gli impiegati delle carriere di concetto che non siano in possesso del prescritto titolo di studio, purchè rivestano la qualifica non inferiore a quella di segretario aggiunto o equiparata ed abbiano il diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Si prescinde dal limite massimo di età, ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 4 novembre 1967, n. 1086.

I suddetti requisiti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal presente bando di concorso per la presentazione delle domande di ammissione.

L'esclusione dal concorso per difetto di requisiti prescritti è disposta con decreto motivato del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta legale, in conformità dell'unito schema esemplificativo (allegato *A*), dovrà pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica, servizio del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità del candidato al concorso.

La data di arrivo delle domande sarà stabilita e comprovata esclusivamente dal bollo a data del Ministero.

Nella domanda di ammissione al concorso, gli aspiranti debbono dichiarare:

A) cognome e nome;

B) luogo e data di nascita;

C) possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

D) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

E) se abbiano riportato condanne penali;

F) il titolo di studio;

G) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

H) i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

I) domicilio o recapito al quale desiderano che siano trasmesse le eventuali comunicazioni. L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o dalla mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza degli aspiranti; per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta antenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 4.

Il concorso comprende tre prove scritte ed una orale e si effettuerà in base al seguente programma:

1) diritto costituzionale ed amministrativo;

2) economia politica e scienza delle finanze;

3) politica economica e finanziaria;

4) nozioni sulle esperienze di programmazione economica in Italia ed all'estero;

5) nozioni di diritto internazionale, con particolare riguardo ai trattati concernenti le Comunità europee;

6) principi di statistica metodologica ed applicata (demografica ed economica);

7) nozioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

8) attribuzioni ed organizzazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Le prove scritte verteranno sulle materie indicate ai numeri 1), 2) e 3), mentre la prova orale comprenderà tutto il programma.

Art. 5.

Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto.

Il diario delle prove scritte sarà comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati non meno di venti giorni prima di quello in cui essi devono sostenerla.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente applicata su carta legale con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

b) libretto ferroviario personale;

c) tessera postale o carta d'identità;
d) patente automobilistica;
e) porto d'armi;
f) passaporto.

Art. 6.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di 6/10.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto in quella orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito e di titoli si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive variazioni.

Art. 7.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno presentare al Ministero del bilancio e della programmazione economica, servizio del personale, entro il termine perentorio di venti giorni che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta dal servizio del personale medesimo, i documenti prescritti per dimostrare i titoli di precedenza o preferenza nella nomina ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno oltre il detto termine di giorni venti.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei è approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire al Ministero del bilancio e della programmazione economica, servizio del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dalla data della richiesta che sarà loro rivolta, a pena di decadenza, i seguenti documenti in carta legale:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certicato di cittadinanza italiana;

3) certicato dal quale risulti che il candidato gode dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato medico, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione fisica, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine all'impiego.

Il certificato medico che presenteranno i candidati mutilati o invalidi di guerra od assimilati, dovrà contenere una esatta descrizione della natura e del grado di invalidità, la dichiarazione che l'aspirante per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro e alla sicurezza degli impianti e che le sue condizioni fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

I suddetti certificati dovranno altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837;

6) titolo originale di studio o copia autenticata da un notaio, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;

7) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nel termine di cui al secondo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui ai numeri 5) e 6), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa possono presentare, nel ripetuto termine di cui al secondo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui ai numeri 2) e 3) del presente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Gli aspiranti indigenti hanno facoltà di presentare in carta libera l'estratto dell'atto di nascita, i certificati di cittadinanza italiana, di godimento dei diritti politici, del casellario giudiziale, purchè, in ciascun atto, si faccia constatare la condizione di povertà del richiedente, mediante citazione degli estremi del relativo attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 9.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Art. 10.

I vincitori del concorso che avranno presentato nel termine di cui all'art. 8 i documenti prescritti saranno assunti in prova e dopo un periodo non inferiore ai sei mesi conseguiranno, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione, la nomina a consigliere di 3ª classe nel ruolo della carriera direttiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso ammessi all'impiego sarà corrisposto, durante il periodo di prova, il trattamento economico della qualifica iniziale della carriera direttiva ai sensi dell'art. 33 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Ai vincitori del concorso, provenienti da altri ruoli di personale statale, competerà anche l'eventuale assegno personale pensionabile previsto dall'art. 202 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ed a quelli provenienti dal personale non di ruolo l'eventuale assegno personale non pensionabile di cui all'art. 11 decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 giugno 1968

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 *luglio* 1968
Registro n. 20 *Tesoro, foglio n.* 289

ALLEGATO A

Schema da seguire nella compilazione della domanda da inviarsi su carta legale da L. 400

Al Ministero del bilancio e della programmazione economica - Servizio del personale - Via XX Settembre, 94 — ROMA - 00100

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (provincia di . . . . . .) il . . . . e residente in . . . . . . (provincia di . .) via . . n. . . chiede di essere ammesso a partecipare al concorso riservato per esami a dieci posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale del Ministero del bilancio e della programmazione economica, indetto con decreto del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica in data . . . 1968.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure): non e iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo: . .,

3) ha riportato le seguenti condanne penali . . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (1);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . . conseguito presso . . in data . .,

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . .,

6) ha prestato il seguente servizio presso pubbliche amministrazioni . .,

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni nè è stato dichiarato decaduto dall'impiego presso pubbliche amministrazioni per aver conseguito l'impiego medesimo mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

8) desidera ricevere ogni comunicazione relativa al concorso in parola al seguente indirizzo . . . .

Data . . . .

Firma . . . .

(la firma dell'aspirante dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui egli risiede. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale essi prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata).

---

(1) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

Visto, *il Ministro*: PIERRACCINI

(8226)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Autorizzazione ad assumere candidati idonei oltre i vincitori nel restante limite del 15 % dei posti previsti per i compartimenti di Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari nel pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi trecento posti di assistente di stazione in prova.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI E L'AVIAZIONE CIVILE

Visto l'art. 16, terzo comma, dello stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 6 marzo 1958, n. 425;

Vista la modifica apportata alla citata disposizione dall'art. 13 della legge 27 luglio 1967, n. 668;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, recante norme di applicazione del cennato stato giuridico, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1963, registro n. 46 Bilancio trasporti, foglio n. 342, con il quale è stato indetto un pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi trecento posti di assistente di stazione in prova nei ruoli dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

Visti i decreti ministeriali 13 settembre 1966, n. 7089, registrato alla Corte dei conti l'8 ottobre 1966, registro n. 50 Bilancio trasporti, foglio n. 302, 1° febbraio 1967, n, 2389, registrato il 18 marzo 1967, registro n. 51 Bilancio trasporti, foglio n. 58, 21 febbraio 1967, n. 3751, registrato il 16 marzo 1967, registro n. 51 Bilancio trasporti, foglio n. 54 e 16 maggio 1967, n. 8928, registrato il 14 giugno 1967, registro n. 51 Bilancio trasporti, foglio n. 158, con cui sono state approvate le graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei del citato concorso per i compartimenti di Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Ancona, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Palermo e Cagliari;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1968, n. 1129, registrato alla Corte dei conti il 7 marzo 1968, registro n. 52 Bilancio trasporti, foglio n. 37, con cui è stata autorizzata l'assunzione di donei del citato concorso, nel limite del 25 % dei posti previsti per i suddetti compartimenti;

Vista la relazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato n. P.2.1.1.48936 del 15 giugno 1968;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 16 — terzo comma — della legge 26 marzo 1958, n. 425, modificato dall'art. 13 della legge 26 luglio 1967, n. 668, il direttore generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzato ad assumere candidati del concorso citato nelle premesse, risultati idonei oltre i vincitori per i compartimenti pure citati, nella restante misura del 15 % dei posti previsti dal bando per ciascuno dei compartimenti stessi.

Le predette assunzioni avverranno seguendo l'ordine di graduatoria, con l'osservanza delle riserve di legge, previo accertamento del possesso, da parte degli interessati, dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso e per l'immissione in impiego.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma addì 22 luglio 1968

Il Ministro: SCALFARO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 agosto 1968
Registro n. 52 *Uff. risc. ferrovie, foglio n.* 319

(8963)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 2128, prot. n. 4285 in data 10 giugno 1968, con il quale è stata approvata la graduatoria del pubblico concorso per titoli ed esami a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bologna alla data del 30 novembre 1963;

Visto il decreto n. 2130, prot. n. 4286 in data 11 giugno 1968, con il quale è stata assegnata all'ostetrica Baldini Virginia, vincitrice del concorso, la condotta unica del comune di Castel d'Aiano;

Considerato che la predetta ostetrica ha rinunciato alla nomina per la condotta stessa;

Visto che l'ostetrica Tasini Evelina, seconda graduata, ha diritto alla nomina a termini di legge;

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

L'ostetrica Tasini Evelina è dichiarata vincitrice della condotta unica del comune di Castel d'Aiano.

Bologna, addì 24 giugno 1968

Il medico provinciale: SABATTINI

(9197)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MILANO

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1119 in data 29 marzo 1963, con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami a cinque posti di medico condotto vacanti in provincia di Milano alla data del 30 novembre 1962;

Visti i verbali della commissione giudicatrice nominata con decreto n. 1119/63 del 20 agosto 1966, modificata con decreto n. 1251 del 22 maggio 1968, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla medesima commissione;

Visto il regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 13 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti idonei nel concorso in premessa:

1. Malandrino Salvatore	punti	70,895
2. Uberti Francesco	»	59,330
3. Zannier Renato	»	59,015
4. Cavasino Michele	»	58,667
5. Beer Eugenio	»	58,300
6. Vitalone Saverio	»	57,475
7. Gandolfi Luigi	»	57,370
8. Borlenghi Vasco	»	57,120
9. Paleari Giuseppe	»	56,635
10. Torelli Antonio	»	56,280
11. Landi Adriano	»	55,225
12. Fossàri Michele	»	54,275
13. Chiodo Giuseppe	»	53,310
14. Curti Paride	»	52,070
15. Grecchi Giovanni	»	51,280
16. Bedina Leone	»	50,400
17 Stefanini Urbano	»	49,750
18 Fincato Giancarlo	»	47,880
19. Gatti Giorgio	punti	46,825
20. Sala Pasqualino	»	44,600
21. Belloni Enrico	»	44,220

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 17 settembre 1968

Il medico provinciale: TECCE

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il precedente decreto pari numero e data con il quale è stata approvata la graduatoria di merico dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento di cinque posti di medico condotto vacanti nella provincia di Milano al 30 novembre 1962;

Viste le domande dei candidati e l'indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai comuni e alle provincie, approvato con regio decreto 13 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Decreta:

I seguenti candidati compresi nella graduatoria di merito di cui alla premessa, sono dichiarati vincitori della condotta medica a fianco di ciascuno di essi indicata:

1) Malandrino Salvatore: Varedo;
2) Uberti Francesco: Seveso;
3) Zennier Renato: S. Giuliano Milanese;
4) Cavasino Michele: Consorzio Paullo-Tribiano;
5) Beer Eugenio: Melzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Milano e per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio di questo ufficio, della prefettura di Milano e dei comuni interessati.

Milano, addì 17 settembre 1968

Il medico provinciale: TECCE

(9068)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.